

# Trust italiano, addio

**Alcuni commi dell'ultima Legge Finanziaria italiana potrebbero seriamente compromettere l'utilizzo dello strumento trust non solo in Italia, ma anche all'estero.**

**P**er chi ama cercare gli aghi nei pagliai, la Legge Finanziaria 2007 italiana è una buona palestra. Un unico articolo di ben 1364 commi, per circa 600 pagine, farà la gioia degli appassionati della lettura estrema.

È un peccato però che fra le pieghe di questa idra normativa si celino degli aghi che fanno molto male. Nello specifico, nei commi 74-76 si annida purtroppo una norma che rischia di affossare il lavoro di tutti coloro che cercano, da anni, di introdurre nel panorama normativo italiano un istituto millenario del diritto anglosassone: il trust. E la affossa con la più subdola delle armi: quella fiscale.

Ma finché si tratta di un affare interno italiano, potremmo sempre alzare le spalle e pensare: peggio per loro. In realtà, ancora una volta, il legislatore italiano riesce a colpire oltre frontiera, con una previsione che potrebbe mettere in seria difficoltà tutti coloro che non hanno alcuna relazione diretta con l'Italia, sia a livello di cittadinanza che di residenza fiscale.

In un precedente articolo su questa testata, avevo comparato il trust anglosassone alla fondazione di famiglia del Liechtenstein ed austriaca, evidenziandone i pro ed i contro del loro utilizzo nelle singole situazioni specifiche.

Rispetto alla fondazione, il trust è sicuramente più flessibile a livello operativo, ma questa flessibilità si paga con il prezzo dello spossamento, più o meno definitivo, da parte del costituente o settlor di tutta o una parte del suo patrimonio. Viceversa, nella fondazione il fondatore ha maggiori poteri di controllo sull'operato degli organi direttivi della stessa ed è in certi casi reversibile.

Naturalmente, lo scopo principale e prevalente della costituzione di simili strutture non dovrebbe mai essere di carattere puramente fiscale, ma prima

di tutto familiare ed imprenditoriale.

Certo è che il trust ha risposto e risponde ancora oggi a precise esigenze dell'individuo e dell'impresa ed anche nei Paesi in cui viene regolarmente tassato non viene per questo scarsamente utilizzato.

Del resto, la redazione della Convenzione dell'Aia sul riconoscimento dei trust da parte di quei Paesi che non conoscevano l'istituto nel proprio diritto interno, aveva lo specifico conto di permettere ai cittadini di quei Paesi di utilizzare uno strumento giuridico di grande utilità e di cui nessuno osava mettere in dubbio la validità concettuale e pratica.

Purtroppo, come in tutti i trapianti, le crisi di rigetto possono facilmente arrivare se non si sottopone il paziente ad un'adeguata terapia postoperatoria, e lo stesso vale per il trust che, catapultato in ambienti giurisprudenzialmente e dottrinalmente estranei e talvolta ostili, necessiterebbe di interventi legislativi di sostegno per facilitare anche l'attività interpretativa da parte degli organi competenti e soprattutto di quelli giudicanti.

Un giudice nazionale non può riconoscere la portata di una Convenzione che permette il riconoscimento dell'efficacia di una legge straniera sul proprio territorio, ma trova talvolta dei limiti importanti nelle norme imperative di ordine pubblico soprattutto in materia, familiare, successoria e fiscale.

Ci sono quindi dei Paesi che, nel ratificare la Convenzione dell'Aia, hanno adottato contemporaneamente delle misure adeguate di accompagnamento e di inserimento nel corpus normativo interno (per esempio il Granducato del Lussemburgo) ed altri che invece hanno fotocopiato la Convenzione, lasciando poi ai giudici l'arduo compito di dirimere le controversie ap-



**Giancarlo Cervino, direttore del Centre for International Fiscal Studies di Lugano - [www.cinfis.com](http://www.cinfis.com)**

plicative (l'Italia). Per quanto riguarda l'aspetto fiscale, da tempo, si sentiva la necessità in Italia di una regolamentazione che portasse certezze ai contribuenti in una materia talmente delicata. Esigenza ancora maggiore dopo la reintroduzione recente dell'imposta di donazione e successione.

E la regolamentazione è arrivata, ma non dopo una specifica discussione sul tema, ma con tre commi buttati nel mare magnum di una legge 'mostro'. Questi commi fra l'altro presentano non poche difficoltà interpretative e sicuramente scateneranno una valanga di ricorsi dei contribuenti.

Il primo punto riguarda proprio la definizione di trust, che non viene data dal legislatore, che invece introduce il termine senza alcun chiarimento.

Unico riferimento resta quindi la Legge 16.10.1989, n. 364 di esecuzione della Convenzione dell'Aia che contiene la definizione convenzionale seguente: "Ai fini della presente Convenzione, per trust s'intendono i rapporti giuridici costituiti da una persona, il costituente con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico.

Il trust presenta le seguenti caratteristiche:

- i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
- i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;
- il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare,

gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.

- Il fatto che il costituente conservi alcune prerogative o che il trustee stesso possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario non è necessariamente incompatibile con l'esistenza di un trust".

Il secondo punto controverso è proprio quello che questi commi non dicono, e cioè come si applica l'imposta di successione e donazione che colpisce i trasferimenti verso e dal trust. Attualmente esistono tre teorie al riguardo:

- a) la prima afferma che si debba tassare con l'imposta di donazione o successione soltanto il conferimento dei beni in trust e non la distribuzione ai beneficiari;
- b) la seconda invece prevede la tassazione solo al momento della distribuzione dei redditi o del capitale ai beneficiari;
- c) una terza prevede una doppia tassazione all'entrata ed all'uscita.

Esiste poi una quarta teoria che vorrebbe non applicabile l'imposta di successione e donazione sia in uscita che in entrata, ma non avrà molto successo presso l'Amministrazione fiscale.

Altro punto riguarda l'aliquota da applicare, poiché essendo modulata a seconda del grado di parentela fra il donante o il deceduto ed il donatario o l'erede, alcuni vorrebbero quella massima dell'8% applicata agli estranei al nucleo familiare, altri preferirebbero modulare le aliquote a seconda della relazione fra il settlor e i beneficiari.

Personalmente sostengo l'alternativa di una imposizione all'8% soltanto al momento del trasferimento iniziale dei beni al trust, poiché è l'unico momento certo della vita del trust e potrebbe anche non esserci mai alcun trasferimento dei beni dal trustee ai beneficiari, e questi ultimi potrebbero essere una categoria non determinata oppure non esistere affatto (come nei cosiddetti trust di scopo).

Il terzo punto riguarda l'imposizione dei redditi prodotti dal trust, che la nuova legge equipara, nel caso in cui i beneficiari siano individuati nell'atto di trust (il cosiddetto trust fisso), ad una società di persone con la tassazione per trasparenza in capo ai beneficiari, siano essi residenti o non residen-

ti in Italia, all'aliquota prevista per i redditi di capitali, attualmente del 12,5% e prossimamente del 20%.

Inoltre, si considerano residenti in Italia ed assoggettati all'imposta sul reddito delle società (Ires) sul reddito mondiale, salvo prova contraria, i trust e gli 'istituti aventi analogo contenuto' istituiti in Paesi diversi da quelli in White List, se almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia.

Quindi il trust diventa un soggetto passivo Ires come ente commerciale o non commerciale, a seconda che eserciti attività commerciale in via esclusiva o principale oppure no.

I Paesi in White List, che hanno ratificato una Convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia e che consentono lo scambio di informazioni per motivi fiscali (la Svizzera non è presente in questa lista), sono per la maggior parte di civil law e non posseggono legislazioni ad hoc per il trust.

Rimangono quindi principalmente solo gli Stati Uniti (che non hanno una legislazione federale sul trust ma solo quelle dei singoli Stati), il Regno Unito (che comprende il trust, inglese, scozzese, gallese ed irlandese del nord), l'Australia (con le singole legislazioni delle province) e la Nuova Zelanda.

Ma non bisogna comunque essere dei grandi esperti di trust per accorgersi, prima di tutto, che la parola 'istituzione' per il trust è molto sibillina, poiché il trust redatto per scrittura privata e non registrato è istituito, ma non si capisce come l'Amministrazione possa accorgersene.

Il problema sorge per quei trust registrati in Italia, ma secondo leggi di Paesi non in White List.

È necessario quindi che venga chiarito se è la legge applicabile o il luogo di registrazione che influisce o entrambi. Inoltre non si può non essere colpiti dalla morbosa curiosità di conoscere i non meglio definiti 'istituti aventi analogo contenuto' quantomeno perché 'se li conosci li eviti'.

Ma fin qui è quasi tutto normale per gli standard legislativi italiani.

Il quarto punto che invece desta seri interrogativi e perplessità è quello che recita: "...omissis... Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso

da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi". Anche qui la presenza dei due termini 'istituzione' e 'costituzione' lascia presagire che il redattore non abbia molto chiaro il concetto di trust che non ha personalità giuridica e non è né un contratto né una società. In pratica, supponiamo che un cittadino residente fiscalmente in Svizzera, in maniera del tutto legale, registri un trust a Jersey secondo la legge locale e gli attribuisca un immobile situato in Svizzera.

Il beneficiario dichiarato del trust è il figlio minore, anch'esso cittadino e residente in Svizzera. Se lo zio del beneficiario, cittadino svizzero ma residente in Italia e localmente proprietario di un immobile, decide di donarlo al medesimo trust in favore dell'adorato nipotino, inconsapevolmente trasferirebbe la residenza fiscale del trust in Italia attraendo i redditi mondiali dello stesso a tassazione in capo al beneficiario, anche se non residente, poiché individuato nell'atto di trust.

Se invece il beneficiario non fosse dichiarato, il trust diventerebbe un soggetto Ires. Quindi o si sopprime lo zio e si riceve il lascito ereditario, o lo si convince a non 'attribuire' (altro termine sibillino: significa donazione oppure anche vendita?) l'immobile al trust, oppure lo si convince a venderlo ed a conferire il denaro al trust oppure ad acquistarne un altro in un Paese fiscalmente civile. Altrimenti, potrebbe venderlo al fratello, settlor del trust, che lui lo donerebbe al trust (con rischi evidenti di elusione e senza la possibilità di prova contraria: omissione voluta o casuale?).

Il consiglio operativo è quindi quello di trasferire tutti i trust con atti registrati ufficialmente nelle giurisdizioni in White List, renderli assolutamente discrezionali e privi di indicazioni delle generalità dei beneficiari nell'atto di trust e sperare che la circolare di attuazione dell'Amministrazione non